



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto l'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, *“finalizzato all'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato (...)”* a favore delle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, che dispone che in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, *“la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2022”*;

Considerato che il richiamato articolo 24, al comma 1, prevede che il fondo incrementato è destinato al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati sino al 31 marzo 2022, termine del medesimo stato di emergenza, *“al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e subordinatamente alla rilevazione dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021”*;

Considerato, altresì, che il predetto articolo 24, al comma 2, ripartisce le risorse di cui al comma 1 alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale *“con le stesse percentuali stabilite per l'assegnazione delle risorse stanziare per la medesima finalità dall'articolo 51 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”*;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 30 novembre 2021, n. 483, con il quale si sono ripartite le risorse, stanziare dall'articolo 51 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, a titolo di anticipazione destinandole in via prioritaria per l'espletamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale al 31 dicembre 2021 da

esercire per l'emergenza epidemiologica COVID-19 ed in via subordinata per la compensazione dei minori ricavi da traffico inerenti l'esercizio 2021;

Considerato che l'articolo 24 in argomento, al comma 3, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale *“rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2022, l'utilizzo delle risorse assegnate, attestando che i servizi aggiuntivi sono stati eserciti in misura non superiore al fabbisogno derivante dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi di cui al comma 1 e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati da parte degli utenti”*;

Considerata altresì la raccomandazione formulata dalle linee guida ministeriali del rispetto, per quanto possibile, della distanza interpersonale di 1 metro sui mezzi di trasporto, e che i limiti al coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico locale nel 2022, prescrivono un riempimento non superiore all'80 per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi (ridotto ulteriormente in zona rossa), percentuale che rappresenta pertanto il limite massimo di riempimento, rendendo possibili anche percentuali di riempimento inferiori, nel caso di disponibilità di mezzi per la realizzazione di servizi aggiuntivi, in ragione della raccomandazione generale sopra richiamata;

Considerato infine che, stante la mutevole situazione della domanda di trasporto determinata dal contesto pandemico correlata all'obbligo del rispetto dei limiti di riempimento definiti dai provvedimenti emergenziali, l'effettivo utilizzo da parte degli utenti dei servizi aggiuntivi debba necessariamente essere considerato come derivante da una azione dinamica generale di rimodulazione dei servizi nel caso di situazioni non episodiche di mancato utilizzo dei mezzi, nel contesto dei tavoli prefettizi e delle indicazioni formulate ai vettori;

Ritenuto opportuno, ai fini della semplificazione istruttoria e delle procedure, prevedere un *format* tipo per la rendicontazione dei servizi aggiuntivi e per le relative attestazioni;

Considerato che il predetto articolo 24, al comma 4, prevede che *“le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1, come risultanti dalla rendicontazione di cui al comma 3, possono essere utilizzate nell'anno 2022, per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”*;

Ritenuto opportuno, ai fini della semplificazione istruttoria e delle procedure, prevedere uno schema tipo uniforme per la rendicontazione degli oneri sostenuti per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari ;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 28 aprile 2022;



DECRETA

Articolo 1

(Anticipazione delle risorse destinate in via prioritaria per l'espletamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale al 31 marzo 2022 da esercire per l'emergenza epidemiologica COVID-19 ed in via subordinata per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché per la compensazione dei minori ricavi da traffico inerenti l'esercizio 2021)

1. E' di seguito riportata la ripartizione delle risorse, stanziata dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, destinate in via prioritaria per l'espletamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale al 31 marzo 2022 da esercire per l'emergenza epidemiologica COVID-19 ed in via subordinata per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché per la compensazione dei minori ricavi da traffico inerenti l'esercizio 2021:

TABELLA 1	%	Servizi aggiuntivi 2022
ABRUZZO	0,69	551.942,73
BASILICATA	0,21	166.999,95
CALABRIA	0,63	507.378,56
CAMPANIA	5,28	4.221.086,30
EMILIA ROMAGNA	7,36	5.887.791,99
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,41	1.129.707,95
LAZIO	15,64	12.514.399,80
LIGURIA	4,58	3.660.913,01
LOMBARDIA	28,71	22.968.111,50
MARCHE	1,67	1.337.367,40
MOLISE	0,06	47.669,12
PIEMONTE	6,35	5.081.272,75
P. A. BOLZANO	0,98	782.241,23
P. A. TRENTO	0,63	504.048,20
PUGLIA	2,87	2.299.480,97
SARDEGNA	1,08	865.222,57
SICILIA	2,25	1.797.011,52
TOSCANA	9,24	7.391.202,51
UMBRIA	0,99	793.993,96
VALLE D'AOSTA	0,11	84.305,59
VENETO	7,57	6.059.785,80
G.CIRCUMET.	0,13	104.352,60
DOMOD. C.S.	0,13	105.499,99
G.N.LAGHI	1,42	1.138.213,99
	100,00	80.000.000,00



2. Con successivi provvedimenti dirigenziali si provvede all'impegno ed all'erogazione delle risorse di cui alla tabella 1.

Articolo 2

(Rendicontazione Servizi aggiuntivi 2022 e del potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19)

1. Le regioni, le province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale trasmettono, entro il 15 maggio 2022, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed al Ministero dell'economia e delle finanze rendicontano i servizi aggiuntivi eserciti nel periodo 1 gennaio 2022 - 31 marzo 2022 ed i relativi oneri.
2. Ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 3, le regioni, le province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale attestano, entro il 15 maggio 2022, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze che i servizi aggiuntivi sono stati eserciti in misura non superiore al fabbisogno programmato in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi, tenuto conto delle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi nonché del periodico monitoraggio della corrispondenza tra la programmazione ed i predetti limiti di riempimento, in ragione delle mutevoli esigenze di trasporto determinate dalla situazione pandemica. Con la medesima attestazione i soggetti di cui al periodo precedente dichiarano che, sulla base delle apposite evidenze fornite dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti.
3. Le regioni, le province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2022, gli eventuali oneri sostenuti, nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 marzo 2022, per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19.
4. Le regioni, le province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale rendono le attestazioni e le rendicontazioni di cui ai commi 1 e 2 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed al Ministero dell'economia e delle finanze con il *format* di cui all'Allegato 1 del presente decreto.
5. La rendicontazione di cui al comma 3 è resa dalle Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed al Ministero dell'economia e delle finanze con il *format* di cui all'Allegato 2 del presente decreto.

Articolo 3

(Erogazione risorse assegnate di cui alla Tabella 1)

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'erogazione delle risorse impegnate di cui all'articolo 1 a seguito della rendicontazione di cui all'articolo 2 .



2. Le risorse non destinate alla copertura degli oneri sostenuti per i servizi aggiuntivi eserciti nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 marzo 2022 e per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19 sono contabilizzate per la compensazione minori ricavi tariffari 2021;
3. Le risorse residue di cui al comma 2 sono considerate ai fini della ripartizione tra le regioni, le province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale delle risorse stanziare per la medesima finalità.

**IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITA' SOSTENIBILI**



ENRICO GIOVANNINI
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
10.05.2022 13:02:47
GMT+01:00

**IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**



DANIELE FRANCO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
31.05.2022 07:55:46
GMT+01:00